

**Oggetto: PSR per l'Umbria 2014/2020 –Chiarimenti ed integrazioni agli avvisi pubblici scaturenti dalla citata DGR 1320 del 19/11/2018 concernenti modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla M 4.1, M 4.2 e M 6.1 di cui alle DD nn. 13679, 13639 e 13683 del 14 dicembre 2018 e smi e disposizioni per l'utilizzo delle risorse derivanti da economie su impegni assunti**

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"

**Visto** il regolamento interno della Giunta Regionale;

**Richiamati:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta Regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777 ne ha preso atto;
- il Regolamento UE n.2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, UE n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, UE n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e UE n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- la decisione di esecuzione della C(2018)8505 del 5 dicembre 2018 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale;

**Ricordato** che gli avvisi pubblici scaturenti dalla citata DGR 1320 del 19/11/2018 concernenti modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla M 4.1, M 4.2 e M 6.1 di cui rispettivamente alle DD nn. 13679, 13639 e 13683 del 14 dicembre 2018 e smi dispongono, tra l'altro:

- per la M 4.1, M 4.2 che:
  - i. *al richiedente è consentito ripresentare, a valere del presente avviso, domanda per investimenti per i quali aveva presentato domanda a valere su precedenti graduatorie a condizione di rinunciare entro la scadenza del 31/07/2019, alla domanda già presentata in ottemperanza all'impegno sottoscritto di non richiedere aiuti per i medesimi investimenti. Quando la nuova domanda include solo una parte degli investimenti per i quali era stata presentata domanda uova domanda include solo una parte degli investimenti per i quali era già stata presentata domanda a valere su una precedente graduatoria, il richiedente dovrà rettificare, entro la scadenza del 31/07/2019, la domanda già presentata a valere su una precedente graduatoria, escludendo gli investimenti oggetto di una nuova domanda a valere sul presente avviso.*
  - ii. *“ai sensi dell’art.65, par.6 del reg. UE 1303/2013, saranno esclusi dal sostegno investimenti già realizzati e/o pagati prima di avere presentato domanda a valere sul presente bando”*
- per la 6.1 che :
  - i. *Il giovane agricoltore insediato da non più di 24 mesi che aveva presentato domanda a valere su precedenti graduatorie può presentare domanda a valere sul presente avviso a condizione di rinunciare alla domanda già presentata.*
  - ii. *“per chi ha presentato domanda a valere sul bando DD 8437/2015 e smi, l’età è riferita alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del predetto*

*bando*”,

- iii. *“per chi ha presentato domanda a valere sul bando DD 8437/2015 e smi, la data di eleggibilità della spesa è quella di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del predetto bando”.*
- iv. *“per chi ha presentato domanda a valere sul bando DD 8437/2015 e smi, Il termine di che trattasi è calcolato alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del predetto bando”*

**Ravvisata** la necessità di chiarire/modificare alcuni aspetti relativi ai bandi ad evidenza pubblica concernenti le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti previsti dalla M 4.1, M 4.2 e M 6.1 di cui rispettivamente alle DD nn. 13679, 13639 e 13683 del 14 dicembre 2018 e smi, ed in particolare:

- per la M 4.1, M 4.2 di cui alle DD. nn. 13679/2018 e 13639/2018 e smi:
  - i. con rif. all'articolo 3 del bando *“Termini di presentazione delle domande di sostegno”*, il termine del 31 luglio 2019 per la rinuncia o per la rettifica delle domande di sostegno (DD 5028/2019 e 5030/2019) è prorogato al 30 settembre 2019, in coerenza con la proroga della scadenza della domanda di sostegno dei rispettivi bandi 4.1 e 4.2 di cui alle DD nn. 6514/2019 e 6515/2019;
  - ii. gli investimenti che, come previsto nelle DD.DD. ...., possono essere inseriti in domanda di sostegno con contributo pari a zero, saranno oggetto di verifica, per quanto concerne la loro ammissibilità, in istruttoria di domanda di sostegno; gli stessi dovranno inoltre essere rendicontati in domanda di pagamento del saldo ed eventuali minori spese rendicontate/ammesse comporteranno l'applicazione di quanto previsto nelle Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1;
  - iii. con rif. all'articolo 3 del bando *“Termini di presentazione delle domande di sostegno”* gli investimenti già realizzati e/o pagati per i quali è stata presentata domanda a valere su precedenti graduatorie non sono ammissibili a valere dei bandi in corso 4.1 e 4.2. Nel caso di investimenti parzialmente realizzati e/o pagati inseriti in domande presentate a valere su precedenti graduatorie, possono essere ammessi a finanziamento per i bandi in corso 4.1 e 4.2 solamente per la parte di investimento non realizzato e/o non pagato necessario per il completamento funzionale dell'investimento stesso. In tal caso, la domanda originaria dovrà essere rettificata portando il contributo dell'intero investimento a zero mentre nella nuova domanda potrà essere inserito l'intero importo dell'investimento indicato nella precedente domanda e il relativo contributo richiesto dovrà essere pari alla percentuale spettante sulla parte non realizzata e/o non pagata.
- per la M 6.1 di cui alla DD n. 13683/2018 e smi:
  - i. con rif. all'art. 2 del bando *“Clausola di salvaguardia”* si precisa che le spese per gli investimenti realizzati e/o pagati per i quali è stata presentata domanda a valere su precedenti graduatorie possono essere ammesse a dimostrazione del premio di insediamento concesso
  - ii. con rif. all'art. 3 del bando *“Definizioni e disposizioni specifiche”* si rende necessario

inserire al punto 10, penultimo capoverso il seguente periodo *“Nel caso in cui il programma delle attività agricole previste in fase di nuovo insediamento preveda l'introduzione della trasformazione, il prezzo dei prodotti trasformati vanno desunti dai listini della Camera di Commercio dell'Umbria o regione limitrofe, relativamente all'anno di presentazione della domanda di aiuto. Per le produzioni non presenti nei suddetti listini, il prezzo va desunto dall'analisi di mercato, effettuata a livello regionale, riferita ai tre anni dalla presentazione della domanda di sostegno;*

- iii. *di conseguenza nell'allegato A-1 del Bando – Punto 1 “Miglioramento delle condizioni economiche” le parole “calcolati sulla base dell'allegato A-2” vengono sostituite con le seguenti “calcolati sulla base delle produzioni standard dell'allegato A-2 e, per i prodotti trasformati, sulla base di quanto previsto al punto 10 dell'art. 3 all'articolo 3 del presente Bando come sopra modificato;*
- iv. con rif. all'art. 8 del bando “Termini di presentazione delle domande di sostegno” si aggiungono alle parole dell'ultimo capoverso “rinunciare alla domanda già presentata” le seguenti parole “anche qualora sia stata presentata sotto forma di Pacchetto Integrato Aziendale (PIA - pacchetto giovani) comportando la rinuncia del contributo richiesto su tutte le Misure coinvolte nel PIA (6.1.1., 4.1.1. e 6.4.1)
- v. con rif. all'art. 10 del bando “ “Dichiarazioni ed impegni” si rende necessario inserire dopo la lettera b) la seguente previsione *“b bis). di essere a conoscenza di non aver richiesto il premio previsto dal presente Bando con una domanda di sostegno avanzata ai sensi di un altro Bando ovvero, in tal caso, di rinunciare tacitamente a tale domanda di sostegno anche qualora sia stata avanzata sotto forma di Pacchetto Integrato Aziendale (Pacchetto Giovani)”*
- vi. con rif. all'art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si rende necessario sostituire la tabella concernente i criteri di selezione delle domande contenuta nel bando ad evidenza pubblica approvata da ultimo con DD n. 5029/2019 in quanto, per errore materiale, era stata inserita una tabella non conforme a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza. Pertanto, all'articolo 11 del bando di cui alla DD n. 5029/2019 la tabella concernente i criteri di selezione è sostituita integralmente dalla tabella **Allegato A** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- vii. con rif. all'art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si precisa che il punteggio relativo al criterio di selezione: *“Azienda con dipendenti con contratto a tempo indeterminato (OTI) e/o a tempo determinato (OTD) e/o coadiuvante familiare regolarmente iscritti al regime previdenziale, nell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda”* viene verificato in fase istruttoria della domanda di pagamento del saldo trattandosi di aziende di nuova costituzione che nell'anno precedente possono non aver operato e quindi non aver avuto in carico personale coadiuvante. Con tale criterio di selezione si intende premiare coloro che assumeranno personale anche nel periodo che intercorre tra la domanda di sostegno e quella di pagamento del saldo;
- viii. con rif. all'art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si precisa che il punteggio relativo al criterio di selezione 6 *“Progetti integrati aziendali che: prevedono l'adesione ad almeno 4 misure/sottomisure/interventi”* ,come

previsto dalla scheda di misura del PSR Umbria 2014/2020 per la Misura 6.1.1., non è attribuibile poiché, ad oggi non è stato emanato alcun Bando relativo alla Misura 1.1.3. che porterebbe alla valorizzazione di un punteggio pari a 8;

- ix. con riferimento all'allegato A-3 del Bando "Tabelle standard dei costi unitari per macchine e attrezzature agricole" è sostituito integralmente dall' **Allegato B** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, poiché per mero errore materiale era stata inserita una tabella di costi standard non aggiornata;

**Vista** la DGR n. 1320 del 19/11/2018 avente per oggetto: *"PSR per l'Umbria 2014/2020 – Misura 4, Tipologie di intervento 4.1.1. e 4.2.1 e Misura 6, Tipologia di intervento 6.1.1. Nuove disposizioni attuative e riapertura termini"*, con la quale, tra l'altro:

- è stata accertata la disponibilità delle risorse finanziarie a valere delle sottomisure 4.1, 4.2 e 6.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020 al netto degli impegni già assunti a fronte di precedenti graduatorie;
- è stato previsto che una parte delle risorse ancora disponibili, perché non impegnate venisse impiegata per finanziare le domande utilmente collocate nelle graduatorie delle domande pervenute al 15/12/2017 ammesse ma non finanziate per carenza di fondi allocando le risorse finanziarie disponibili nel modo che segue:
  - quanto ad Euro 9.665.052,05 per le domande della Sottomisura 4.1, di cui Euro 4.000.000,00 per le domande presentate a valere sul bando di cui alla D.D. n. 3327 del 19/05/2015 ed Euro 5.665.052,05 per finanziare le domande di investimento della Sottomisura 4.1 presentate sul bando per giovani agricoltori con la modalità "pacchetto giovani" di cui alla D.D. n. 8437 del 13/11/2015;
  - quanto ad Euro 4.000.000,00 per le domande della Sottomisura 4.2 presentate a valere sul bando di cui alla D.D. n. 3333 del 19/05/2015;
- si è proceduto, ai sensi della DGR n. 1157/2017, a riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla misura 4, tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1 e sulla misura 6, tipologia di intervento 6.1.1, prevedendo uno stanziamento pari a:
  - € 11.461.025,61 per la Sottomisura 4.1, di cui € 7.461.025,61 per le domande presentate da aziende agricole ubicate su tutto il territorio regionale ed € 4.000.000,00 di risorse aggiuntive per le domande presentate delle aziende agricole ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016;
  - € 9.435.878,56 per la Sottomisura 4.2, di cui € 5.435.878,56 per le domande presentate da aziende che trasformano i prodotti agricoli ubicate tutto il territorio regionale ed € 4.000.000,00 di risorse aggiuntive per le domande presentate da aziende che trasformano i prodotti agricoli ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016;
  - € 7.765.300,93 per la Sottomisura 6.1, di cui € 5.765.300,93 per le domande presentate per l'insediamento di giovani agricoltori provenienti da tutto il territorio regionale ed € 2.000.000,00 per le domande presentate per l'insediamento di giovani agricoltori ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016;

**Ritenuto** opportuno confermare, in esito alla prassi consolidata, che eventuali risorse derivanti da economie di spesa possono essere utilizzate per finanziare, all'interno della graduatoria per la quale sono state generate, le domande utilmente collocate in graduatoria in base al punteggio di merito

attribuito, ma non finanziate per carenza di fondi;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

**Il Dirigente**

**DETERMINA**

1. Di stabilire che, in esito a quanto previsto dagli avvisi pubblici scaturenti dalla DGR 1320 del 19/11/2018 concernenti modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla M 4.1, M 4.2 e M 6.1 di cui rispettivamente alle DD nn. 13679, 13639 e 13683 del 14 dicembre 2018 e smi:

– **per la M 4.1 e M 4.2:**

- i. con rif. all'articolo 3 del bando "*Termini di presentazione delle domande di sostegno*", il termine del 31 luglio 2019 per la rinuncia o per la rettifica delle domande di sostegno (DD 5028/2019 e 5030/2019) è prorogato dal 31 luglio 2019 al 30 settembre 2019, in coerenza con la proroga della scadenza della domanda di sostegno dei rispettivi bandi 4.1 e 4.2 di cui alle DD nn. 6514/2019 e 6515/2019;
- ii. gli investimenti che, come previsto nelle DD.DD. ...., possono essere inseriti in domanda di sostegno con contributo pari a zero, saranno oggetto di verifica, per quanto concerne la loro ammissibilità, in istruttoria di domanda di sostegno; gli stessi dovranno inoltre essere rendicontati in domanda di pagamento del saldo ed eventuali minori spese rendicontate/ammesse comporteranno l'applicazione di quanto previsto nelle Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1
- iii. con rif. all'articolo 3 del bando "*Termini di presentazione delle domande di sostegno*" gli investimenti già realizzati e/o pagati per i quali è stata presentata domanda a valere su precedenti graduatorie non sono ammissibili a valere dei bandi in corso 4.1 e 4.2. Nel caso di investimenti parzialmente realizzati e/o pagati inseriti in domande presentate a valere su precedenti graduatorie, possono essere ammessi a finanziamento per i bandi in corso 4.1 e 4.2 solamente per la parte di investimento non realizzato e/o non pagato necessario per il completamento funzionale dell'investimento stesso. In tal caso, la domanda originaria dovrà essere rettificata portando il contributo dell'intero investimento a zero mentre nella nuova domanda potrà essere inserito l'intero importo dell'investimento indicato nella precedente domanda e il relativo contributo richiesto dovrà essere pari alla percentuale spettante sulla parte non realizzata e/o non pagata.

– **per la M 6.1:**

- i. con rif. all'art. 2 del bando "*Clausola di salvaguardia*" si precisa che le spese per gli investimenti realizzati e/o pagati per i quali è stata presentata domanda a valere su precedenti graduatorie possono essere ammesse a dimostrazione del premio di insediamento concesso
- ii. con rif. all'art. 3 del bando "*Definizioni e disposizioni specifiche*" si rende necessario inserire al punto 10, penultimo capoverso il seguente periodo "*Nel caso in cui il programma delle attività agricole previste in fase di nuovo insediamento preveda l'introduzione della trasformazione, il prezzo dei prodotti trasformati vanno desunti dai listini della Camera di Commercio dell'Umbria o regione limitrofe, relativamente all'anno*

*di presentazione della domanda di aiuto. Per le produzioni non presenti nei suddetti listini, il prezzo va desunto dall'analisi di mercato, effettuata a livello regionale, riferita ai tre anni dalla presentazione della domanda di sostegno;*

- iii. *di conseguenza nell'allegato A-1 del Bando – Punto 1 “Miglioramento delle condizioni economiche” le parole “calcolati sulla base dell'allegato A-2” vengono sostituite con le seguenti “calcolati sulla base delle produzioni standard dell'allegato A-2 e, per i prodotti trasformati, sulla base di quanto previsto al punto 10 dell’art. 3 all’articolo 3 del presente Bando come sopra modificato;*
- iv. con rif. all’art. 8 del bando “Termini di presentazione delle domande di sostegno” si aggiungono alle parole dell’ultimo capoverso “rinunciare alla domanda già presentata” le seguenti parole “anche qualora sia stata presentata sotto forma di Pacchetto Integrato Aziendale (PIA - pacchetto giovani) comportando la rinuncia del contributo richiesto su tutte le Misure coinvolte nel PIA (6.1.1., 4.1.1. e 6.4.1)
- v. con rif. all’art. 10 del bando “ “Dichiarazioni ed impegni” si rende necessario inserire dopo la lettera b) la seguente previsione “*b bis*). *di essere a conoscenza di non aver richiesto il premio previsto dal presente Bando con una domanda di sostegno avanzata ai sensi di un altro Bando ovvero, in tal caso, di rinunciare tacitamente a tale domanda di sostegno anche qualora sia stata avanzata sotto forma di Pacchetto Integrato Aziendale (PIA- Pacchetto Giovani)”*
- vi. con rif. all’art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si rende necessario sostituire la tabella concernente i criteri di selezione delle domande contenuta nel bando ad evidenza pubblica approvata da ultimo con DD n. 5029/2019 in quanto, per errore materiale, era stata inserita una tabella non conforme a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza. Pertanto, all’articolo 11 del bando di cui alla DD n. 5029/2019 la tabella concernente i criteri di selezione è sostituita integralmente dalla tabella **Allegato A** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- vii. con rif. all’art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si precisa che il punteggio relativo al criterio di selezione: “*Azienda con dipendenti con contratto a tempo indeterminato (OTI) e/o a tempo determinato (OTD) e/o coadiuvante familiare regolarmente iscritti al regime previdenziale, nell’esercizio precedente quello di presentazione della domanda*” viene verificato in fase istruttoria della domanda di pagamento del saldo trattandosi di aziende di nuova costituzione che nell’anno precedente possono non aver operato e quindi non aver avuto in carico personale coadiuvante. Con tale criterio di selezione si intende premiare coloro che assumeranno personale anche nel periodo che intercorre tra la domanda di sostegno e quella di pagamento del saldo;
- viii. con rif. all’art. 11 del bando “Criteri di selezione delle domande” si precisa che il punteggio relativo al criterio di selezione 6 “*Progetti integrati aziendali che: prevedono l’adesione ad almeno 4 misure/sottomisure/interventi*” ,come previsto dalla scheda di misura del PSR Umbria 2014/2020 per la Misura 6.1.1., non è attribuibile poiché, ad oggi non è stato emanato alcun Bando relativo alla Misura 1.1.3. che porterebbe alla valorizzazione di un punteggio pari a 8;
- ix. con riferimento all’allegato A-3 del Bando “Tabelle standard dei costi unitari per macchine e attrezzature agricole” è sostituito integralmente dall’ **Allegato B** al presente atto che ne

costituisce parte integrante e sostanziale, poiché per mero errore materiale era stata inserita una tabella di costi standard non aggiornata;

2. di confermare, in esito alla prassi consolidata, che eventuali risorse derivanti da economie di spesa rivenienti da precedenti graduatorie a valere dei bandi delle misure 4.1, 4.2 e 6.1 (ordinario e PIA-pacchetto giovani), vengano utilizzate per finanziare, all'interno della graduatoria per la quale sono state generate, le domande utilmente collocate in graduatoria, in base al punteggio di merito attribuito, ma non finanziate per carenza di fondi;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1.